

COMUNE DI ROVATO

***REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLO STATO
PATRIMONIALE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI
(ai sensi dell'art. 41Bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)***

Approvato con delibera C.C. n. 5 del 4.2.2013

INDICE

<i>Articolo 1</i>	<i>Ambito di applicazione</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Dichiarazione iniziale dei titolari di cariche elettive e degli amministratori comunali</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Dichiarazioni successive</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Moduli delle dichiarazioni</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>Modalità dei termini del procedimento – Diffida ad adempiere</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>Diritto all'informazione degli elettori</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>Trattamento dei dati</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Sanzioni amministrative</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>Norma finale</i>	<i>Pag. 5</i>

ARTICOLO 1
Ambito di applicazione

1. In osservanza di quanto disposto dall'art. 41Bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, le disposizioni del presente regolamento si applicano al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali.

ARTICOLO 2
***Dichiarazione iniziale dei titolari di cariche elettive
e degli amministratori comunali***

1. Entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla nomina, i Consiglieri Comunali, il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale una dichiarazione, da rendersi su modello conforme a quello approvato nei modelli allegati sotto le lettere A e B, con la quale indicare i dati indicati nel successivo comma 3.
2. La dichiarazione contiene la formula “*Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*” e deve essere sottoscritta e datata dal dichiarante.
3. Alla dichiarazione devono allegarsi i seguenti documenti:
 - a) dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
 - b) elencazione dei beni immobili e mobili registrati posseduti;
 - c) le partecipazioni in società quotate e non quotate;
 - d) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie,
4. Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il dichiarante sottoscriverà, all’interno della dichiarazione, apposita attestazione relativa a tale circostanza.

ARTICOLO 3
Dichiarazioni successive

1. Le ulteriori dichiarazioni annuali, rese nel corso del mandato, devono essere presentate entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per segnalare le eventuali variazioni intervenute (allegato C).

ARTICOLO 4
Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, i Consiglieri, Sindaco o Assessori uscenti devono presentare una dichiarazione per denunciare le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione depositata (allegato D).
2. In ogni caso, entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, gli stessi soggetti sono tenuti a presentare copia della dichiarazione dei redditi IRPEF (o stralcio di essa, come previsto all’art. 2, comma 3, lett. a) .

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano in caso di rielezione del soggetto, fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 2.

ARTICOLO 5 ***Moduli delle dichiarazioni***

1. Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli vengono effettuate sui moduli rilasciati dalla Segreteria Generale secondo i modelli A, B, C e D, allegati che formano parte integrante del presente Regolamento.

ARTICOLO 6 ***Modalità e termini del procedimento - Diffida ad adempiere***

1. Allo scopo di agevolare l'osservanza degli obblighi di denuncia, la Segreteria Generale invia a ciascun Consigliere, al Sindaco, agli Assessori, la modulistica occorrente per la dichiarazione almeno 30 giorni prima della scadenza di volta in volta stabilita per l'adempimento.
2. Decorso i termini per la consegna, il Presidente del Consiglio Comunale, relativamente ai consiglieri, ed il Sindaco, relativamente agli assessori, inviano agli inadempienti un sollecito scritto, assegnando 15 giorni per la regolarizzazione.
3. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio Comunale o il Sindaco diffidano, a mezzo raccomandata A.R., l'inadempiente a provvedere entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa.
4. Se i soggetti di cui ai precedenti commi, diffidati, non adempiano nei termini assegnati, non forniscano giustificazioni sulla loro inadempienza o se le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, ovvero se dichiarino di non voler adempiere, della inadempienza sarà fatta menzione nel bollettino di cui al successivo art. 8.

ARTICOLO 7 ***Diritto all'informazione degli elettori***

1. Tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Rovato, hanno diritto di conoscere le dichiarazioni e le attestazioni previste dagli articoli 2 e 4 del presente regolamento, con esclusione di quelle previste all'articolo 3.
2. Il diritto di cui al comma precedente è esercitato mediante richiesta al Segretario Generale del Comune di copia da rilasciare senza il pagamento di alcun onere, del "bollettino" di cui al successivo art. 8.

ARTICOLO 8 ***Bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale***

1. Concluse le procedure di cui al precedente articolo 7, la Segreteria Generale provvede alla redazione di un apposito bollettino per la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Rovato, nella sezione "Trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo", dei dati contenuti nelle dichiarazioni previste all'art. 2, comma 3, rese dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1. Nello

stesso bollettino è riportato, per ciascun soggetto, l'importo del reddito complessivo IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi, o stralcio di essa, depositata nei modi sopra richiamati; nello stesso sono anche riportate le notizie relative alle eventuali diffide, alle giustificazioni ed alle eventuali inadempienze, previste dal regolamento.

2. La documentazione originale è conservata presso la Segreteria Generale, che dispone in ordine alle richieste di accesso alla stessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sotto la vigilanza del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale.
3. Tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, hanno diritto di conoscere le dichiarazioni e le attestazioni previste agli articoli 2, 4 e 5 del presente regolamento.

Il diritto di cui al comma precedente è esercitato mediante richiesta al Segretario Generale di copia del bollettino, da rilasciare senza il pagamento di alcun onere.

ARTICOLO 9

Trattamento dei dati

1. Tutte le informazioni ricevute saranno gestite dal Comune di Rovato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i..
2. Il Comune di Rovato, in qualità di titolare del trattamento, e per esso il Sindaco, legale rappresentante, individua i responsabili del trattamento e gli incaricati per le funzioni di competenza.
3. Al termine del mandato, i dati depositati degli ex-amministratori verranno tolti dalle pagine della sezione del sito Internet di cui al precedente articolo 8, comma 1, e non potranno essere più reperiti nemmeno mediante l'utilizzo dei motori di ricerca.

ARTICOLO 10

Sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 41Bis, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 17, comma 4, della Legge 24 novembre 1981 n. 689, la mancata ottemperanza agli oneri di cui al presente regolamento comporta l'irrogazione – da parte del Sindaco - di sanzioni amministrative da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila.

ARTICOLO 11

Norma finale

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono esonerati dagli adempimenti previsti dal presente regolamento qualora dichiarino di avervi già provveduto presso altra pubblica amministrazione. In tali casi sarà cura della Segreteria Generale acquisire la relativa documentazione.
2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, gli obblighi di acquisizione dei dati – con riferimento anche al termine di cui all'art. 2, comma 1 – si applicano a partire dalla sua entrata in vigore, relativamente alla consiliatura attualmente in carica.